

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

Per iniziativa dei Fondatori Alessandra Fantini, Massimo Fantini e Roberto Fantini è costituita a tempo indeterminato una fondazione denominata "Fondazione Teresio Fantini".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs n. 117 del 2017.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Teresio Fantini ETS".

Art. 2 - Sede legale e sedi operative

La Fondazione ha sede legale in Torino.

E' facoltà del Consiglio di amministrazione variare la sede nell'ambito del suddetto Comune e istituire sedi secondarie.

Art. 3 - Finalità e Scopo sociale.

La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale, culturale e artistica.

Essa persegue le suddette finalità attraverso attività di interesse generale quali, in via principale:

- l'erogazione di interventi e prestazioni nel settore del supporto ai giovani con condizioni non agiate per la formazione professionale e per l'introduzione nel mondo del lavoro;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La Fondazione oltre le suddette attività ha la facoltà di esercitare attività diverse, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, il cui svolgimento sia comunque nel rispetto dei limiti di strumentalità e secondarietà previsti dalla legge.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà finanziare le proprie attività attraverso raccolta fondi in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 - Patrimonio e mezzi economici

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come richiamate all'art. 3.

Esso è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dagli eventuali utili che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del fondo di dotazione iniziale di cui sopra;
- b) dei contributi pubblici di natura istituzionale (compresi i fondi europei), e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo, anche attraverso apposite iniziative di raccolte fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 o la presentazione di progetti in risposta ad appositi bandi;
- c) di eventuali erogazioni liberali ed eventuali lasciti e legati ereditari;
- d) delle somme, derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a finalità diverse dal mantenimento del patrimonio.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vicepresidente;
- c) il Consiglio di indirizzo;
- d) il Segretario generale;
- e) il Direttore generale, se nominato;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore legale dei conti, se nominato.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri nominati dai Fondatori.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi. I consiglieri cessano dal loro incarico con l'approvazione, ai sensi del presente statuto, del bilancio consuntivo riguardante l'ultimo dei tre esercizi, e sono rieleggibili.

Art. 7 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b) approva annualmente il bilancio d'esercizio;
- c) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- d) amministra il patrimonio della Fondazione;
- e) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità

- competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- f) definisce le attività esperibili dalla Fondazione, diverse da quelle di interesse generale indicate nell'art. 3, richiamate nella penultima alinea, il cui svolgimento rispetti comunque i limiti di strumentalità e secondarietà previsti dalla legge.

Art. 8 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente della Fondazione - di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima della data della riunione - o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima - per posta o posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo quanto previsto dalla lettera e) del secondo comma dell'art. 7.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente della riunione.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiedono per la loro validità la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vicepresidente ovvero, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore generale della Fondazione o, in caso di assenza, da persona designata dal Consiglio stesso.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della Fondazione, e il Segretario generale, onde consentire la verbalizzazione.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi membri, se non hanno provveduto i Fondatori in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati.

Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni.

Art. 9 bis - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove componenti, nominati dai Fondatori.

Collabora con il Consiglio di amministrazione e il Presidente per la definizione degli indirizzi strategici e dei programmi di attività annuali e pluriennali.

Di norma viene convocato almeno due volte l'anno, su iniziativa del Presidente o su proposta di almeno un quarto dei componenti.

Presiede le riunioni il Presidente o un consigliere da questi delegato.

Possono intervenire alle riunioni tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore generale della Fondazione o, in caso di assenza, da persona designata dal Consiglio stesso.

Art. 10 - Segretario/Direttore generale.

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Svolge (ove non sia nominato il Direttore Generale) le funzioni di direttore generale dell'Ente, esegue le delibere del Consiglio; è delegato alla cura della gestione ordinaria della Fondazione; redige la bozza del bilancio d'esercizio; redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali partecipa senza diritto di voto, e del Consiglio di indirizzo e li sottoscrive con il presidente della seduta.

In via generale, può sottoscrivere atti e dichiarazioni di ordinaria amministrazione, anche in legale rappresentanza della Fondazione in sostituzione del Presidente, previa specifica informativa allo stesso.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11 - Organo di controllo.

L'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, organo monocratico, è scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori contabili ed è nominato dai Fondatori.

Contemporaneamente alla nomina dell'Organo di Controllo viene nominato un supplente, che opera in assenza del titolare della carica.

L'Organo di Controllo e il suo supplente durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo è incaricato del controllo della regolarità

dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione; predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi; ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la regolarità della redazione del bilancio sociale nei termini definiti dal medesimo articolo di legge.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di indirizzo.

Art. 12 - Revisore legale dei conti.

I Fondatori possono altresì nominare un Revisore legale dei conti, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, che può svolgere le funzioni di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del citato D.Lgs.

Art. 13 - Comitati e Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti ed il Presidente. I Comitati scadono con il Consiglio che li ha istituiti o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi momento, richiederne l'intervento.

I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo sociale, culturale, medico, artistico e in genere affine con l'oggetto sociale della Fondazione.

In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Comitato Scientifico, attraverso un proprio segretario, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tali organismi possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.

Art. 14 - Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio o compensi per specifici incarichi approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, da effettuarsi nell'arco del mandato. Fa eccezione la carica di Segretario/Direttore Generale, che può essere retribuita.

Art. 15 - Esercizio finanziario, Bilancio e Bilancio sociale

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Ente deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Unitamente al bilancio di esercizio, in caso di superamento dei limiti di legge, il Consiglio di amministrazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo linee guida ministeriali, tenendo conto della natura dell'attività esercitata, delle dimensioni dell'Ente anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul proprio sito internet.

Art. 16 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altro ETS o a fini di pubblica utilità, avendo acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del registro competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Riferimenti di legge

Per tutto quanto non espressamente disposto, s'intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni, il D.P.R. n. 361 del 2000, nonché il D.Lgs. 117 del 2017 e ss.mm.ii..

Visto per inserzione

Torino, 22 dicembre 2022

In originale firmati:

= ALESSANDRA FANTINI

= MASSIMO FANTINI

= ROBERTO FANTINI

= STEFANIA DE BENEDITTIS - Teste

= LORENA STOPPA - Teste

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -